SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Ministero degli affari esteri

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

Ministero della salute

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 6

Ministero dell'economia e delle finanze
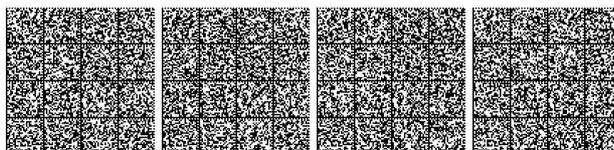
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 marzo 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Geta Postolache, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996. n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; la legge 24 novembre 2009, n. 167; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Geta Postolache;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il "Certificat de acordare a Definivarii in Învăţământ" rilasciato dal "Ministerul Educaţiei Naţionale" di Bucarest (Romania) nr. 4795 del 2002 a far data dal 1° settembre 2002;

Vista la nota 14 gennaio 2009 – prot.n.24475, con la quale il "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor" ha dichiarato che il certificato di "definitivatul" deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, e non come formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post- secondario;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 28 maggio 2010, l'attestato della conoscenza della Lingua Italiana – Livello C2 - CELI 5 DOC con prova orale aggiuntiva presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione didattico - pedagogica richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 29 ottobre 2010, prot. n. 7831, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, ai fini dell' insegnamento nella scuola primaria;

Vista la nota dell'Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Roma dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio datata 12 marzo 2012 – prot. n. 4380 con la quale si comunica l' esito favorevole del tirocinio di adattamento ai fini dell' insegnamento nella scuola primaria ;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: "Diplomă de absolvire, seria S n. 0001491, titul de Institutor, în profilul sociopsiho-pedagogie, specializarea istitutori" rilasciato dall'Universităţii "Spiru Haret" din Bucareşti" - "Colegiul Universitar de Istitutori" (Romania), posseduto dalla cittadina romena Geta Postolache nata a Poiana Cristea, Vrancea (Romania) il 24 luglio 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di:

scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A04645
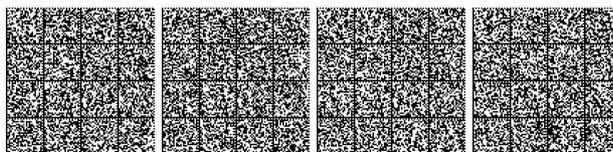
DECRETO 2 aprile 2012.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di ipnoterapia cognitiva» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto di diniego dell'abilitazione alla "Scuola di psicoterapia e criminologia clinica" ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia in data 24 aprile 2008;

Visto il decreto di diniego alla reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di Specializzazione in ipnosi e psicoteapia cognitiva" in data 10 ottobre 2008;

Visto il decreto di diniego alla seconda reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di psicoteapia cognitiva e ipnosi" in data 29 maggio 2009;

Visto l'ulteriore decreto di diniego alla terza reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di ipnoteapia cognitiva" in data 15 novembre 2011;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto "Scuola di ipnoterapia cognitiva" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze - via dei Massoni, 21, presso "Villa Kraft" - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 marzo 2012, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento ritenendo che il testo integrativo prodotto non aggiunga elementi cruciali per modificare i giudizi precedentemente espressi. Ritiene altresì che, pur riconoscendo l'interesse e la portata internazionale del movimento che sta sviluppando l'ipnoterapia, non ci siano ancora né le basi nella letteratura internazionale né prove di efficacia di un avanzamento del modello rispetto ai due elementi costitutivi. I riferimenti evidence-based non hanno portata tale da coprire tutto lo spettro delle patologie, ma sono limitate ad alcuni ambiti. Non ci sono quindi le basi per approvare una scuola di formazione ispirata a questo modello;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "Scuola di ipnoterapia cognitiva" con sede in Firenze - via dei Massoni, 21, presso "Villa Kraft" - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2012

Il direttore generale: LIVON

12A04672

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 26.590 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 aprile 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 184 giorni con scadenza 31 ottobre 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi

degli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 aprile 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, modificabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 aprile 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A04895
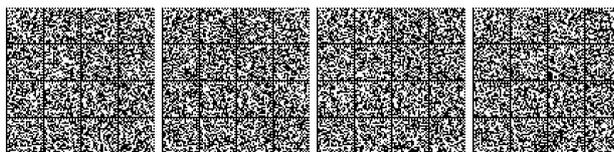
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciochina Irina Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ciochina Irina Ionela nata a Motatei (Romania) il 21 settembre 1976, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer chimie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Chimico»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Inginer diplomat in profilul chimie, specializarea stiinta si ingineria materialelor oxidice» conseguito presso l'«Universitatea "Politehnica" din Bucaresti» nella sessione settembre 2009;

Preso atto che in Romania la professione di chimico è regolamentata nel senso che il professionista per esercitare nel settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della salute previa iscrizione all'«Ordine dei chimici, biologi, biochimici» e che con la sola laurea è possibile, invece, esercitare la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la professione di chimico iscritto nella sez. A contempla anche il settore sanitario;

Preso atto altresì che l'istante non ha dimostrato il possesso dell'autorizzazione e che quindi la domanda non può essere accolta per la sezione A;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Preso atto del parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Chimico» - sez. B -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ciochina Irina Ionela nata a Motatei (Romania) il 21 settembre 1976, cittadina rumena,è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Chimici» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04592

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Borgo Alessandro di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Borgo Alessandro, nato il 6 febbraio 1985 a Arzignano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici Laurea in Scienze giuridiche conseguito in data 26 luglio 2007 e la Laurea specialistica in Giurisprudenza in data 23 luglio 2009 presso l'Università Commerciale «Luigi Bocconi»;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano attestato in data 6 ottobre 2011;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 24 febbraio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 20 aprile 2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritto come no esercente all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid dal 25 maggio 2011;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai sensi dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Ritenuto più in particolare che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in uno stato membro;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Decreta:

Al sig. Borgo Alessandro, nato il 6 febbraio 1985 a Arzignano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04673

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del coadiuvante denominato «Astrol Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
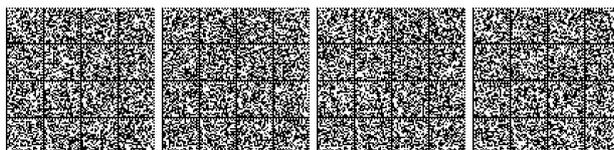
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 58 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;

Visto l'art. 81 par.3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il quale dispone che gli stati membri possano applicare disposizioni nazionali fino a che non siano state adottate le disposizioni dettagliate di cui all'art. 58, paragrafo 2;

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2009, dall'Impresa Scam Spa, con sede legale in S. Maria Mugnano (Modena), Strada Bellaria 164, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del coadiuvante denominato Fastwet, contenente la sostanza attiva bagnante sale sodico di alchil etere solfato, prodotto uguale al prodotto di riferimento denominato Wetting plus, registrato al n. 2191 con D.D. in data 12 aprile 1976, e modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 gennaio 2012, titolare di entrambe le registrazioni la suindicata Impresa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Wetting plus;

Vista la nota del 9 settembre 2011 con la quale l'impresa comunica di voler cambiare, in corso di registrazione, il nome del prodotto fitosanitario da Fastwet in Astrol Plus;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adeguamenti che dovranno essere adempiuti e le scadenze che saranno definite con regolamento comunitario, in attuazione del citato art. 58;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Scam Spa, con sede legale in S. Maria Mugnano (Modena), Strada Bellaria 164, è autorizzata ad immettere in commercio il coadiuvante denominato ASTROL PLUS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del coadiuvante, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: SCAM Spa - Modena.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14875.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ASTROL PLUS

COADIUVANTE PER MISCELE ANTIPARASSITARIE
LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Sale sodico di Alchiletere Solfato puro g 25,5 (= 265 g/l)
- Coadiuvanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : irritante per gli occhi e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. 059-586511
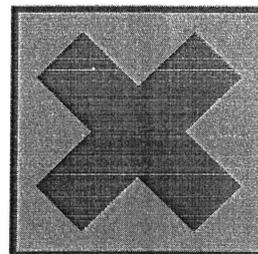
Distribuito da: Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Stabilimento di produzione: SCAM Spa – Modena

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Litri 0,500 / 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il ASTROL PLUS è un coadiuvante appositamente studiato per conferire alle poltiglie erbicide, cui viene aggiunto, una migliore bagnabilità. Nelle applicazioni con diserbanti ad attività fogliare, favorisce un completo e più rapido assorbimento delle stesse da parte della vegetazione. Il prodotto va impiegato alla dose di 1,0 l/Ha.
Il ASTROL PLUS assicura inoltre una più elevata penetrazione ed efficacia ai prodotti utilizzati per combattere insetti il cui corpo è protetto da sostanze cerose e melate, e a quelli impiegati per controllare patogeni difficilmente raggiungibili nel caso di vegetali ricoperti da sostanze pruinose o cerose. Negli impieghi in aggiunta alle poltiglie anticrittogamiche e insetticide, il ASTROL PLUS va impiegato alla dose di 50-100 ml/hl.

COMPATIBILITA'
Il ASTROL PLUS è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari.

INTERVALLO
Viene rispettato il tempo di intervallo del formulato miscelato con il ASTROL PLUS.

INDICAZIONE D'IMPIEGO
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta ministeriale autorizzata con D.D. del ...

2 7 GEN. 2012

12A04638
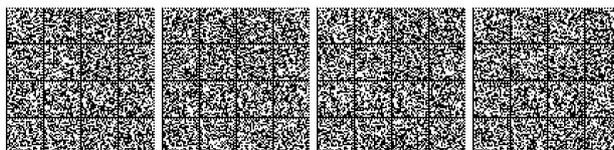
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2012.

Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare l'art. 113, paragrafo 1, lettera *a)*, e paragrafo 2, lettera *a)*, punto *iv)* e l'art. 121, lettera *h)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Regolamento riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1990), così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, in particolare l'articolo 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2003, relativo al riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91, modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la circolare ministeriale 8 agosto 1996, n. H - 873, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 1996, recante riconoscimento dei comitati di assaggio incaricati del controllo ufficiale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3288/92 ed al decreto ministeriale del 24 febbraio 1994;

Vista la circolare ministeriale 18 giugno 1999, n. 5, recante le modalità di controllo sugli oli a DOP e ad IGP, le modalità di iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini, corsi per assaggiatori di olio;

Vista la circolare ministeriale 12 gennaio 1999, n. 9, relativa ai corsi per assaggiatori di olio;

Vista la lettera circolare 12 gennaio 2004, n. H-38, in materia di riconoscimento dei comitati di assaggio, ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione del 6 maggio 2002;

Vista la lettera circolare 8 ottobre 2007, n. 1007, concernente il regime comunitario di riconoscimento dei comitati di assaggio (panel) per la valutazione ed il controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva;

Ravvisata la necessità di semplificare e attualizzare le disposizioni che regolano il regime del riconoscimento dei comitati di assaggio e l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) regolamento, il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) panel di assaggiatori, il comitato di assaggio degli oli di oliva vergini riconosciuto ai sensi dell'art. 4 del regolamento;

c) capo panel, il responsabile del comitato di assaggio;

d) oli di oliva vergini gli oli di oliva di cui all'allegato XVI, punto 1, del regolamento (CE) n.1234/2007;

e) Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) Ministero-DG POCOI, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;

g) Ministero-POCOI IV, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - POCOI IV;

h) Ministero-SAQ VII, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII;

i) ICQRF, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

l) CRA-OLI, il Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia - Sede di Città S. Angelo (PE);

m) C.C.I.A.A., la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

n) C.O.I., il Consiglio Oleicolo Internazionale.

2. Il decreto disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonché le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell' elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini con l'eventuale annotazione del possesso dell'attestato di idoneità di capo panel di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Corsi per assaggiatori

1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da Enti e da Organismi, pubblici e privati, previa autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio si effettuerà il corso.

2. La Regione o la Provincia autonoma di cui al comma 1 rilascia l'autorizzazione a condizione che:

a) il responsabile del corso sia un capo panel che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, di cui all'articolo 5 del decreto ed allo stesso sia affidata la verifica dei requisiti previsti alla lettera *b)*, che sottoscrive l'attestato di idoneità fisiologica dell'assaggiatore;

b) nei programmi del corso siano previste:

1) le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato, specificate nell'allegato XII del regolamento, con almeno quattro serie di prove per ognuno dei quattro attributi ivi indicati (riscaldo, avvinato, rancido, amaro);

2) almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento;

3) materie trattate: dati agronomici, trasformazione, conservazione, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa;

4) attività formativa non inferiore a 35 ore.

3. La Regione o la Provincia autonoma trasmette l'autorizzazione di cui al comma 2 al Ministero-SAQ VII.

4. Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive è rilasciato, a cura del responsabile del corso, un attestato di idoneità fisiologica all'assaggio dell'olio di oliva vergine; ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive è rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 3.

Corso di formazione del capo panel

1. Per accedere ai corsi di formazione di capo panel, di cui all'articolo 4 del regolamento, è necessario essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 4 del decreto ed aver operato, da almeno tre anni, in un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero.

2. I corsi di formazione per capo panel sono organizzati da Enti o da Organismi pubblici, previa autorizzazione del Ministero-SAQ VII. La relativa domanda deve essere presentata al predetto ufficio, per il tramite del CRA-OLI che ne cura l'istruttoria tecnica.

3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) struttura presso la quale si svolge il corso;

b) materie di insegnamento e relativo numero di ore di lezioni;

c) prove pratiche e relativa durata;

d) nominativi dei docenti e materie di insegnamento;

e) elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso, corredato della documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale, operante presso il CRA-OLI, verifica preventivamente i requisiti di cui al comma 3 e predispone apposita relazione attestante la conformità ed il rispetto delle condizioni previste dal regolamento e dal decreto.

5. L'autorizzazione è trasmessa all'Organismo organizzatore ed alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio.

6. Ai partecipanti che hanno superato il corso è rilasciato apposito attestato di idoneità.

7. La qualifica di capo panel è attribuita all'atto della costituzione del panel di assaggiatori e permane per il periodo di attività dello stesso.

Art. 4.

Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

1. L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, già istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 313/98, è articolato su base regio-

nale ed è tenuto presso il Ministero-SAQ VII. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a pubblicare l'elenco di competenza nei rispettivi bollettini.
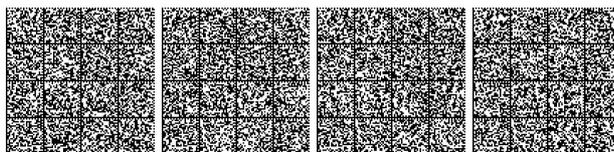
2. Per l'iscrizione nell'elenco di tecnici ed esperti assaggiatori sono richiesti i seguenti requisiti:

a) attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, organizzato secondo i criteri stabiliti nel presente decreto;

b) attestati rilasciati da un capo panel che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del regolamento, ad almeno 20 sedute di assaggio, da tenersi in giornate diverse, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche.

3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla C.C.I.A.A. del luogo ove ha l'interesse operativo il richiedente. Nella domanda i richiedenti dichiarano:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;

b) di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 2.

La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

4. La C.C.I.A.A., verificata la regolarità della domanda, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. Ove necessario, lo stesso Ente Camerale richiede all'interessato eventuali chiarimenti e integrazioni relativi alla documentazione allegata in osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/90. La C.C.I.A.A., al termine del procedimento, propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio. Quest'ultima amministrazione provvede all'iscrizione nell'elenco e ne dà, contestualmente, comunicazione al Ministero - SAQ VII e, per il tramite della C.C.I.A.A., all'interessato.

5. L'eventuale cancellazione dall'elenco nazionale è disposta, previa segnalazione della C.C.I.A.A., dalla Regione e dalla Provincia autonoma, su domanda dell'interessato o d'ufficio, nel caso di gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini. L'avvenuta cancellazione viene comunicata al Ministero–SAQ VII.

6. Le Regioni e le Province autonome, con proprio atto e previa intesa con le C.C.I.A.A. interessate, possono stabilire che le C.C.I.A.A. stesse provvedano anche all'iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, previsti rispettivamente ai commi 4 e 5. Analogamente, le Regioni e le Province autonome possono stabilire di effettuare direttamente anche l'istruttoria delle domande per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4. In ogni caso, rimane di competenza delle Regioni e delle Province autonome la pubblicazione delle articolazioni regionali dell'elenco di competenza nei rispettivi bollettini di cui al comma 1.

7. Le Regioni o le Province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-SAQ VII che curerà la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, entro il 31 marzo di ogni anno.

8. I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell'attestato di idoneità di capo panel di cui all'art.3, sono iscritti con apposita annotazione.

Art. 5.

Riconoscimento dei panel di assaggiatori

1. I comitati ufficiali, istituiti su iniziativa delle Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1 del regolamento, sono riconosciuti con decreto del Direttore generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento.

2. I comitati di assaggiatori istituiti, su iniziativa di Enti o di Associazioni professionali o interprofessionali, per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina relativa agli oli a denominazione di origine protetta – DOP ed agli oli ad indicazione geografica protetta – IGP, nonché, per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali, sono riconosciuti con la medesima procedura di cui al comma 1.

3. Il panel di assaggiatori, istituito ai sensi dell'art. 4 par. 1 del regolamento, è composto da un capo panel e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e preparati conformemente alle linee guida del C.O.I., ai sensi delle disposizioni del medesimo regolamento ed iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4.

4. La domanda per il riconoscimento dei comitati di cui al comma 1, corredata della documentazione indicata nell'Allegato 1, deve essere presentata al Ministero–POCOI IV, per il tramite del CRA - OLI.

5. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti dei panel di assaggiatori professionali o interprofessionali sono a carico dei richiedenti.

Art. 6.

Elenco dei panel di assaggiatori riconosciuti

1. In applicazione dell'art. 4 par. 1 del regolamento, il Ministero-POCOI IV aggiorna l'elenco dei panel di assaggiatori riconosciuti, ufficiali e professionali o interprofessionali, sul sito: www.politicheagricole.gov.it, nella specifica sezione relativa ai comitati di assaggio.

2. Il riconoscimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dal regolamento, in particolare per quanto concerne l'affidabilità e l'armonizzazione dei criteri di percezione del panel di assaggiatori, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento.

Art. 7.

Mantenimento del riconoscimento dei comitati di assaggio ufficiali e professionali o interprofessionali

1. I comitati di assaggio ufficiali e professionali o interprofessionali devono partecipare alle valutazioni organolettiche di verifica, previste per il controllo periodico e per l'armonizzazione dei criteri percettivi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ed all'allegato XII del regolamento. Il comitato di assaggio ufficiale, operante presso il CRA-OLI, organizza le operazioni di valutazione organolettiche di verifica, anche in collaborazione con Enti di provata professionalità nel campo delle analisi sensoriali, conformemente alle linee guida previste dal C.O.I. per il riconoscimento dei laboratori di analisi sensoriali degli oli di oliva vergini.

2. I comitati di assaggio ufficiali e professionali o interprofessionali devono comunicare, al CRA-OLI, ogni variazione della struttura e della composizione del comitato stesso nonché, entro il 1 marzo di ogni anno, le informazioni in merito alla composizione e al numero di valutazioni realizzate nel corso dell'anno precedente.

3. I comitati di assaggio ufficiali e professionali o interprofessionali sono tenuti ad effettuare entro l'anno almeno un numero di dieci valutazioni. In caso contrario, i medesimi comitati devono fornire al CRA-OLI valide giustificazioni da sottoporre all'esame della commissione di cui all'articolo 9.

4. Il riconoscimento del comitato di assaggio permane unicamente se risultano soddisfatte le condizioni e gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3. La mancanza, anche di una sola delle predette condizioni o adempimenti, comporta la revoca del riconoscimento, previa valutazione della commissione prevista all'articolo 9.

Art. 8.

Procedura di revoca del riconoscimento

1. Il CRA-OLI verifica il rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 e, in caso di accertata insussistenza degli stessi, trasmette al Ministero-DG POCOI uno specifico rapporto contenente la proposta di revoca del riconoscimento del comitato di assaggio.

2. Il Ministero-DG POCOI, acquisito il parere della Commissione di valutazione di cui all'articolo 9, procede alla revoca del riconoscimento del comitato di assaggio.

Art. 9.

Commissione di valutazione

1. È istituita presso il Ministero la Commissione di valutazione, con il compito di esprimere il parere in ordine alle proposte di revoca dei comitati di assaggio.

2. La Commissione è composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti delle Regioni e Provincie autonome;

c) un rappresentante del CRA- OLI;

d) un rappresentante dell' ICQRF;

e) un rappresentante dell'Unioncamere.

3. Nelle riunioni della Commissione devono essere presenti almeno cinque componenti di cui al comma 2. I pareri espressi nel corso delle medesime riunioni sono resi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Dal presente articolo non scaturiscono nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.

Procedure in contraddittorio

1. Nel caso in cui i risultati delle analisi organolettiche risultino difformi dalla categoria di olio di oliva vergine dichiarata, i panel di assaggiatori, operanti nei sotto elencati laboratori, sono incaricati di effettuare le relative controanalisi, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento:

a) il CRA-OLI;

b) il Laboratorio chimico regionale di Roma dell'Agenzia delle Dogane;

c) il laboratorio Centrale di Roma dell'ICQRF.

2. Nel caso di campioni di oli di oliva vergini, prelevati da prodotto italiano commercializzato negli altri Stati membri dell'Unione europea e trasmessi in Italia dalle competenti autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento, i laboratori di cui al comma 1 inviano i risultati delle analisi, accompagnati da una sintetica relazione, all' ICQRF che ne notifica i risultati alle Autorità degli Stati membri da cui provengono i campioni.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003;

b) la circolare ministeriale 8 agosto 1996 n. H - 873, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 1996; la circolare 18 giugno 1999 n. 5; la circolare 8 ottobre 1999, n. 9; la circolare 12 gennaio 2004, n. H-38; la circolare 8 ottobre 2007, n. 1007.

Il decreto, che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE, MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 30

ALLEGATO *1*

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI PANEL DI ASSAGGIATORI

1. Procedura per il riconoscimento dei panel di assaggiatori incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini.
   L'Amministrazione o l'Ente pubblico interessato dovrà trasmettere al Ministero–POCOI IV, per il tramite del CRA-OLI, la domanda di riconoscimento controfirmata dal capo panel.
   La domanda dovrà essere corredata della documentazione relativa alla composizione del panel, ai requisiti di ogni singolo componente, alle attrezzature e alle strutture presso cui opera il panel, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
   Il panel di assaggiatori ufficiale, operante presso il CRA-OLI, presenta al Ministero-DG POCOI un motivato rapporto, corredato del relativo parere, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti richiesti, secondo quanto previsto all'art. 4, par.1 del regolamento.
   Il Ministero-DG POCOI, sulla base di tale rapporto e valutata ogni altra utile condizione in fase di istruttoria, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 del decreto, procede all'emanazione di atto di riconoscimento ed all'inserimento del panel nell'apposito elenco dei comitati di assaggiatori ufficiali riconosciuti.
2. Procedura per il riconoscimento dei panel di assaggiatori professionali.
   Per il riconoscimento dei comitati di assaggiatori professionali, l'associazione o l'organizzazione professionale o interprofessionale interessata deve presentare apposita domanda al Ministero–POCOI IV, per il tramite del CRA-OLI.
   La domanda, controfirmata dal capo panel, deve contenere le indicazioni di cui al punto1 e deve essere inoltrata, ai fini del relativo riconoscimento, secondo l'iter procedurale specificato al precitato punto 1.
   Il Ministero-DG POCOI, acquisito il parere del CRA-OLI e sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 del decreto, procede all'emanazione dell'atto di riconoscimento ed all'inserimento del panel nell'apposito elenco dei comitati di assaggiatori professionali e interprofessionali riconosciuti.

12A04675

DECRETO 6 aprile 2012.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del Franciacorta e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Franciacorta DOCG e Curtefranca DOC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del Franciacorta con sede legale ed operativa in Erbusco (BS), via G. Verdi, 53 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOCG Franciacorta e la DOC Curtefranca sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela del Franciacorta alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio per la tutela del Franciacorta attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Srl di cui alla nota prot. 07/F/12/1017 del 20 marzo 2012;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Franciacorta ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del D. Lgs. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del Franciacorta ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Franciacorta ed alla DOC Curtefranca,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede legale ed operativa in Erbusco (BS), via G. Verdi, 53 è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del Franciacorta è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato
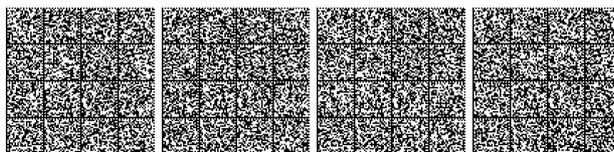
art. 17, per le denominazioni “Franciacorta” e “Curtefranca”, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all’art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l’unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni “Franciacorta” e “Curtefranca”.

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela del Franciacorta non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L’incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L’incarico di cui all’art. 2 del presente decreto comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L’incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazioni “Franciacorta” e “Curtefranca”, ai sensi dell’art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04646

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2012.

Scioglimento della società «Cooperativa Insieme a r.l.», in Cassino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l’ art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione dell’11 dicembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Insieme a r.l.» con sede in Cassino (Frosinone), costituita in data 10 marzo 2004, codice fiscale n. 02331850608, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l’avv. Christian Caruso, nato a Roma il 18 giugno 1975, residente in via Feronia n. 148 - 00157 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04591

DECRETO 29 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Stefano Tufi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dal signor Stefano Tufi, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro Beauty Stress School di Belli Tiziana e C. S.n.c. in Colleferro (Roma);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Stefano Tufi, cittadino italiano, nato Colleferro (Roma) in data 6 marzo 1986, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04593

DECRETO 29 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Serena Ammetto delle qualifiche professionali estere abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra Serena Ammetto, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 13 giugno 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro CAP Diffusion s.r.l. in Perugia;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante

«Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Serena Ammetto, cittadina italiana, nata a Spoleto (Perugia) in data 1° luglio 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04674

DECRETO 3 aprile 2012.

Scioglimento di talune società cooperative senza nomina di commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 18 gennaio 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 - serie generale - è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 144 società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 11 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	CONSORZIO CONEURO SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	LAZIO	01942170596	29/06/1999	**CCI**
2	NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA	LT	LAZIO	02346970599	09/11/2006	**CCI**
3	PANDO SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	LAZIO	02203190596	26/03/2004	
4	PLASTIGRAFICA SOCIETA' COOPERATIVA	APRILIA	LT	LAZIO	01278130594	22/04/1986	
5	SOCIETA' COOPERATIVA FARMA COSME COOP ARL	APRILIA	LT	LAZIO	07334160582	20/01/1986	**LEGA**
6	VENERE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	APRILIA	LT	LAZIO	02340980594	05/10/2006	
7	KAGIVA SOCIETA' COOPERATIVA	CITTADUCALE	RI	LAZIO	00934550575	08/03/2002	**UNICOOP**
8	L'ALTERNATIVA ROCCHECIANA SOCIETA' COOPERATIVA	ROCCA SINIBALDA	RI	LAZIO	01006120578	26/01/2007	**CCI**
9	LEATHER CLEAN SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	LAZIO	00996980579	20/07/2006	**CCI**
10	M.A.F. SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	LAZIO	00902130574	24/03/2000	
11	SERVICE 7 SOCIETA' COOPERATIVA	CITTADUCALE	RI	LAZIO	00972100572	05/01/2005	
12	ANTEPRIMA SOCIETA' COOOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	04629670961	11/12/2004	
13	ARIETE - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	08856411007	06/02/2006	
14	B.B.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GALLICANO NEL LAZIO	RM	LAZIO	06277451008	05/10/2000	
15	BIOMIO MONTEROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MONTEROTONDO	RM	LAZIO	09756781002	20/12/2007	
16	CAPITAL SERVIZI AZIENDALI - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ROMA	RM	LAZIO	06328341000	17/11/2000	**UNICOOP**
17	CASA LIETA 78 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL	ROMA	RM	LAZIO	03331590582	08/11/1978	
18	CAVATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NETTUNO	RM	LAZIO	02264800596	27/04/2005	
19	CLARENCE - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	05115871005	06/06/1996	
20	CO.GE.SE.2000 SOCIETA' COOOPERATIVA A RL	ROMA	RM	LAZIO	05081771007	21/03/1996	
21	CONSORZIO L'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SANTA MARINELLA	RM	LAZIO	08735631007	15/11/2005	
22	COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS 82 SRL	ROMA	RM	LAZIO	05227870580	22/12/1981	**CCI**
23	COOPERATIVA EUROPEA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GUIDONIA MONTECELIO	RM	LAZIO	04067891004	04/04/1991	
24	COOPERATIVA SOCIALE DON GERMANO SRL	ROMA	RM	LAZIO	05330521005	14/05/1997	
25	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO ARTISTICO OPERAIA N1 ARL	ROMA	RM	LAZIO	08387850582	17/01/1978	**CCI**
26	CORIMBO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	SPINACETO	RM	LAZIO	02494050582	10/10/1975	
27	DESCO SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09067281007	22/06/2006	**CCI**
28	ECOPHARMA- SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09333901008	25/01/2007	**CCI**
29	EDIL BRUNER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ANZIO	RM	LAZIO	07118101000	19/06/2002	**CCI**
30	EDILMETAL FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA	NETTUNO	RM	LAZIO	09662051003	03/10/2007	
31	ENTE PER LA COOPERAZIONE	ROMA	RM	LAZIO	80085230581	25/02/1929	
32	IL CLANDESTINO - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09075451006	06/07/2006	
33	IL GIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A RL	ROMA	RM	LAZIO	08102581009	14/07/2004	
34	LA MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	LAZIO	05752011006	14/04/1999	**UNICOOP**
35	LEONARDO SCIASCIA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ROMA	RM	LAZIO	04856531001	25/01/1995	
36	MAGLIANA 86 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	ROMA	RM	LAZIO	07765720581	23/12/1986	

ELENCO N. 11 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
37	MTA GESTIONI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E SOCIALE A RL	ROMA	RM	LAZIO	06215311009	02/08/2000	
38	NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	LAZIO	07893791009	25/02/2004	**CCI**
39	OMEGA LAZIALE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	ROMA	RM	LAZIO	97004980583	16/11/1960	
40	OTTIMO MASSIMO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GUIDONIA MONTECELIO	RM	LAZIO	08938761007	09/03/2006	
41	PARCE - SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A RL	ROMA	RM	LAZIO	02075010583	10/03/1976	
42	PROMOTORI DI.GI. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ROMA	RM	LAZIO	06631461008	23/05/2001	
43	RANDOM PLUS - SOCIETA' COOPERATIVA DI GIORNALISTI	ROMA	RM	LAZIO	04404961007	23/11/1992	**CCI**
44	RESIDENZIALE ROMANA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	ROMA	RM	LAZIO	02546340585	14/12/1970	
45	ROGER 3000 PICOLA SOCIETA' COOP. ARL	LABICO	RM	LAZIO	06459671001	02/02/2001	
46	ROSATI GREEN SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09600541008	16/07/2007	
47	ROVA SERVICE S.C. A R.L.	ROMA	RM	LAZIO	02031750983	21/12/1998	
48	S.I.MAG. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	08011061002	07/05/2004	
49	SA.GA.2005 SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	08554211006	06/06/2005	
50	SAN BERNARDO DI CHIARAVAVALLE SOC.COOP. EDILIZIA A RL	ROMA	RM	LAZIO	08885431000	21/02/2006	
51	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PUNTO VERDE 2005	ROMA	RM	LAZIO	08622381005	26/07/2005	
52	TELECOOP SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	ROMA	RM	LAZIO	05304191009	13/05/1997	**UNICOOP**
53	WOLF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ANZIO	RM	LAZIO	08715291004	25/10/2005	
54	ZA.MA. SERVICE	ROMA	RM	LAZIO	08769401004	21/12/2005	
55	FA.DE. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL DI TIPO B	ROMA	RM	LAZIO	09393241006	20/02/2007	
56	COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA	TARQUINIA	VT	LAZIO	01851840569	20/03/2006	**LEGA**
57	CON.GE.MA. CONSORZIO COOPERATIVO	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02587050929	14/04/2000	
58	COOPERATIVA GIGAS	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02932610922	09/12/2004	
59	CORTI DE FORRU SOCIETA' COOPERATIVA	GUAMAGGIORE	CA	SARDEGNA	03046390922	13/06/2006	
60	EVANET SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02915210922	31/08/2004	
61	ISOLA EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02980480921	20/07/2005	
62	LE DUE ISOLE SOCIETA' COOPERATIVA	VILLASPECIOSA	CA	SARDEGNA	03137770925	14/11/2007	
63	LUCA DAGA COMMUNICATION SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	02701240927	09/11/2001	
64	MONTE TRUXONIS SOCIETA' COOPERATIVA A RL	DECIMOMANNU	CA	SARDEGNA	02508590920	14/05/1999	**CCI**
65	NUOVA CITTA' PULITA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02594200921	23/05/2000	
66	NUOVA TECNI. GEST. SOCIETA' COOPERATIVA	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	02323530929	12/10/1996	
67	PESCATORI VENERE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02671610927	01/06/2001	**AGCI**
68	SAN BIAGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VILLASOR	CA	SARDEGNA	00160700928	11/11/1961	**CCI**
69	COOP. SOCIALE SU RIMEDIU SOC.COOP.VA A RL	OROSEI	NU	SARDEGNA	00989860911	03/04/1996	**CCI**
70	HERALUBRA - SOCIETA' COOPERATIVA	LOTZORAI	NU	SARDEGNA	01238320913	26/05/2005	
71	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA SPERANZA	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	00887460913	25/10/1990	**CCI**
72	SOCIETA' COOPERATIVA SU BARONE	OROSEI	NU	SARDEGNA	00993720911	05/06/1996	

ELENCO N. 11 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
73	DOMINUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ORISTANO	OR	SARDEGNA	01063760951	10/03/2004	CCI
74	ERREGI - SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	OR	SARDEGNA	01074390954	05/01/2005	UNICOOP
75	IKEBANA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ORISTANO	OR	SARDEGNA	00483170957	19/12/1975	
76	LABORATORIO CREATIVO MISTRAL - SOCIETA' COOPERATIVA	SIMAXIS	OR	SARDEGNA	01097040958	12/10/2006	UNICOOP
77	MATELANDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SIMAXIS	OR	SARDEGNA	01028440954	12/10/2001	AGCI
78	PESCATORI MARCEDDI' MARE - SOCIETA' COOPERATIVA ABBR. P.M.M. -SOC.COOP	TERRALBA	OR	SARDEGNA	01076030954	03/02/2005	UNICOOP
79	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE 2001	SAN VERO MILIS	OR	SARDEGNA	01018530954	02/02/2001	UNICOOP
80	S'OLOSTRIU- SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SCANO DI MONTIFERRO	OR	SARDEGNA	00705630952	15/07/1997	
81	TEATRO INSTABILE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ORISTANO	OR	SARDEGNA	00531080950	26/04/1985	
82	AVICOOP SARDEGNA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	SASSARI	SS	SARDEGNA	02180150902	12/12/2005	CCI
83	CASA BELLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE	SORSO	SS	SARDEGNA	02279840900	06/11/2007	
84	EURO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	SARDEGNA	02004390908	05/06/2002	AGCI
85	INIZIATIVE CULTURALI - SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	SARDEGNA	00322650904	22/05/1975	CCI
86	ITTICO MITILICOLTORI TERRANOVA SOCIETA' COOPERATIVA	OLBIA	SS	SARDEGNA	00992710905	23/03/1982	CCI
87	IVO VIGILANZA OZIERESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	OZIERI	SS	SARDEGNA	01237230907	19/11/1985	UNCI
88	MARE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	SARDEGNA	02144060908	18/02/2005	
89	MEMORY SOC. COOP. A RL	PORTO TORRES	SS	SARDEGNA	01399530904	13/10/1988	AGCI
90	MOSAIC ART - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	OSILO	SS	SARDEGNA	02116350907	26/07/2004	
91	PROMOTEO SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SASSARI	SS	SARDEGNA	02129770901	20/11/2004	CCI
92	PUNTA CRISTALLO - SOCIETA' COOPERATIVA	ALGHERO	SS	SARDEGNA	01937780904	05/02/2001	UNCI
93	SARDEGNA SOSTENIBILE SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	SARDEGNA	02130480904	30/11/2004	AGCI
94	SERVIZI INDUSTRIALI SARDI SOCIETA' COOPERATIVA	PORTO TORRES	SS	SARDEGNA	01948940901	09/04/2001	AGCI
95	SOCIETA' COOPERATIVA MURESE A RL	MUROS	SS	SARDEGNA	02101390900	26/04/2004	CCI
96	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE REMINTINDE A RL	SASSARI	SS	SARDEGNA	01517140909	10/04/1991	
97	TECNOLOGIE E ARTE IN SARDEGNA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	ARZACHENA	SS	SARDEGNA	01905800908	10/05/2000	CCI
98	FLORICOLTURA CAVAGNA - SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIOLO	BG	LOMBARDIA	02826440162	28/11/2000	
99	G.S. GENERAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	02974190163	27/06/2002	
100	METALMECCANICA ITALIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	03430960165	08/10/2007	
101	POWER SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RL	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	04855410967	03/05/2005	
102	AIAH SOCIETA' COOPERATIVA	NUVOLERA	BS	LOMBARDIA	03566830174	18/05/2000	
103	CEME SOC. COOP. A RL	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	02545340982	15/07/2004	
104	COOP. NOVA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	02521610986	28/04/2004	
105	COOPERATIVA LAVORATORI BRESCIANI SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	02599990989	14/01/2005	
106	LOMBARDIA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	02655090989	19/05/2005	
107	SINTHESY S.C. A RL	ERBUSCO	BS	LOMBARDIA	02310730987	28/05/2002	UNICOOP
108	C.M.M. SOCIETA' COOPERATIVA	LOMAZZO	CO	LOMBARDIA	03078630138	06/11/2007	UNCI

3

ELENCO N. 11 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.							
N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
109	ACTION LIFE SOCIETA' COOPERATIVA	CREMA	CR	LOMBARDIA	01418840193	13/07/2007	
110	COOPERATIVA LA STELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SORESINA	CR	LOMBARDIA	01378910192	04/03/2006	
111	SHARMA SOCIETA' COOPERATIVA	TRESCORE CREMASCO	CR	LOMBARDIA	01420780197	08/09/2007	
112	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELENA- IL PERCORSO DELLA VITA	CREMONA	CR	LOMBARDIA	01409490198	23/03/2007	
113	CASA GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VENDROGNO	LC	LOMBARDIA	03022700136	24/01/2007	
114	LE FATTORIE DEL CICA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	LECCO	LC	LOMBARDIA	02598910137	19/04/1991	**UNICOOP**
115	WORKS- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	LECCO	LC	LOMBARDIA	02674440132	07/05/2002	
116	ASMAA SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LO	LOMBARDIA	05037250965	21/10/2005	
117	NOVEDIL SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LO	LOMBARDIA	04913500965	22/06/2005	
118	ODUA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARTINO IN STRADA	LO	LOMBARDIA	03894610967	01/03/2003	
119	SD SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LO	LOMBARDIA	05439610964	02/10/2006	
120	SOCIETA' COOPERATIVA TEDORO	BREMBIO	LO	LOMBARDIA	05128930962	10/01/2006	
121	COOPERATIVA SOCIALE MISTA AMISTAD SRL	MONZA	MB	LOMBARDIA	02911520969	20/10/1999	
122	EDIMAR SOC. COOP. ED. RL	CARATE BRIANZA	MB	LOMBARDIA	02495740967	06/04/1995	
123	3C SERVICE SOC. COOP. A RL	LAINATE	MI	LOMBARDIA	04330340961	16/03/2004	
124	A.G.N. SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	LOMBARDIA	05917940966	26/10/2007	
125	ABACO SERVIZI SOCIOSANITARI SOC COOP SOCIALE ONLUS	PADERNO DUGNANO	MI	LOMBARDIA	05412210964	08/09/2006	**UNICOOP**
126	AN.CO. SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	LOMBARDIA	05658510960	01/03/2007	**UNICOOP**
127	COOPERATIVA DI EDILIZIA SOLIDALE IN BREVE EDI.SOL COOPERATIVA	MILANO	MI	LOMBARDIA	05786370964	06/06/2007	
128	COOPERATIVA EDIFICATRICE PROGETTO - SOCIETA' COOPERATIVA	PADERNO DUGNANO	MI	LOMBARDIA	06512130151	18/03/1982	**UNICOOP**
129	G.R. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	04387990965	28/04/2004	
130	GLOBAL MONTAGGI PICCOLA SOC. COOP. A RL	MILANO	MI	LOMBARDIA	04071690962	23/09/2003	
131	KRONOS SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	LOMBARDIA	05521430966	14/12/2006	**UNICOOP**
132	LUCILEX SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CARUGATE	MI	LOMBARDIA	05071330962	28/11/2005	
133	MADES LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	LOMBARDIA	04638650962	21/12/2004	
134	MAESTRANZE EDILI, OPERE E SERVIZI SOC. COOP IN BREVE M.ED.O.S. SOC COOP	PADERNO DUGNANO	MI	LOMBARDIA	05344440960	15/06/2006	**UNICOOP**
135	MARINA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	LOMBARDIA	01480690336	22/12/2006	**CCI**
136	PRODUTTORI & COMMERCIANTI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SETTIMO MILANESE	MI	LOMBARDIA	05187560965	10/02/2006	
137	REPLA COOP SOCIETA' COOPERATIVA	MELZO	MI	LOMBARDIA	04772790962	28/02/2005	
138	SITI SOC. COOP.	MILANO	MI	LOMBARDIA	05444550965	05/10/2006	**UNICOOP**
139	WORK-TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	LOMBARDIA	04138540960	03/02/2004	
140	COOPERATIVA LA SPERANZA SOC. COOP. A RL	VIADANA	MN	LOMBARDIA	01978990206	15/10/2001	
141	ELITE SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	PAVIA	PV	LOMBARDIA	03520030960	03/04/2002	**UNCI**
142	LA FUCINA - SOCIETA' COOPERATIVA	FUSINE	SO	LOMBARDIA	00810710145	17/02/2003	**CCI**
143	COOPERATIVA EDILIZIA 1993 A RL	BUSTO ARSIZIO	VA	LOMBARDIA	01984320125	23/04/1991	
144	LA CONFEZIONE SOC. COOP. A RL	SAMARATE	VA	LOMBARDIA	02470300126	08/10/1998	

4

12A04594
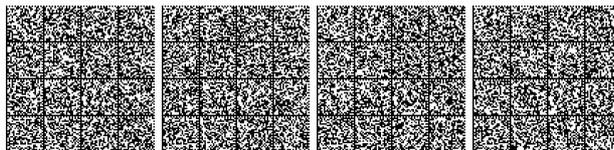
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL «GRANDE EVENTO LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 18 aprile 2012.

Pagamento degli onorari per la progettazione definitiva degli interventi di valorizzazione dei beni culturali sull'isola di Caprera e di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area "Punta Rossa".

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la "Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dell'Evento "Louis Vuitton World Series";

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena";

Visto l'articolo 1, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3856 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della "Louis Vuitton World Series" che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 che attribuisce al Commissario delegato il compito di provvedere alla realizzazione, tra l'altro, delle iniziative relative alla valorizzazione dei beni culturali presenti sull'isola di Caprera e degli interventi di riqualificazione ambientale sull'area "Punta Rossa";

Visto l'articolo 7, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è stata stanziata la somma di euro 4.000.000,00 per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'articolo 7, comma 3 della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con il quale è stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Vista la nota del soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua prot. DPC/LVT/23322 del 24 marzo 2010 con cui lo stesso, condividendo e facendo proprie le risultanze del verbale della Commissione nominata con decreto dello stesso soggetto attuatore del 17 marzo 2010 affida all'Architetto Giovannella Urban l'incarico di progettazione definitiva, comprensiva dello studio di incidenza ambientale, degli interventi di predisposizione alla valorizzazione dei beni culturali sull'isola di Caprera e di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area "Punta Hosse"; tenuto conto delle disposizioni derogatorie di cui all'art. 4 dell'OPCM n. 3838 e ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 163 del 2006 in considerazione dell'attività già svolta dal professionista incaricato per l'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 2711/14 del 23 aprile 2010 con cui si provvede ad approvare i progetti relativi alle opere e agli interventi funzionali allo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" ed in particolare: "Interventi di predisposizione alla valorizzazione dei beni culturali sull'isola di Caprera e di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area "Punta Rossa";

Vista la nota prot. DPC/LVT/51846 del 2 luglio 2010 con cui il soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua provvede a trasmettere al Commissario Delegato l'aggiornamento del programma di spesa del soggetto attuatore medesimo, prevedendo per la progettazione definitiva degli interventi di predisposizione, alla valorizzazione dei beni culturali presso "Punta Rossa" la somma di euro 51.200,00;

Vista la pre parcella presentata dall'arch. Giovannella Urban e acquisita agli atti con prot. 1977 del 15 gennaio 2011;

Vista la nota DPC/LVT/51284 del 5 settembre 2011 nella quale sono state segnalate alcune incongruenze nel calcolo degli onorari;

Vista la nota prot. n. 8904 del 8 febbraio 2012 con cui è stata acquisita al protocollo del Dipartimento di Protezione Civile la pre parcella professionale, adeguata alle indicazioni della sopra richiamata nota n. DPC/LVT/51284 del 5 settembre 2011 che presenta un importo totale, comprensivo della ritenuta d'acconto di Euro 140.460,70, redatta sulla base di un importo totale delle opere pari a euro 4.072.402,37;

Vista la nota del Dipartimento della Protezione civile prot. RIA/0022583 del 27 marzo 2012 con la quale è stata trasmessa la Relazione istruttoria del medesimo Dipartimento vistata dal Soggetto Attuatore ex decreto del Commissario Delegato n. 2683/9 di rep. del 23 aprile 2010, con la quale viene attestata la conformità della pre parcella alle indicazioni impartite con la nota del medesimo Dipartimento DPC/LVT/51284 del 5 settembre 2011 e con la quale viene espresso il nulla osta al pagamento, a favore dell'Arch Giovannella Urban dell'importo, al netto della ritenuta d'acconto (20% su subtotale) pari a euro 122.899,60;

Atteso che nella sopra citata Relazione viene precisato, tra l'altro, che per lo svolgimento dell'incarico all'Arch. Urban il soggetto attuatore Dott. Dell'Acqua ha comunicato, con nota prot. 51846 del 2 luglio 2010, al Commissario delegato la previsione di spesa di importo pari a euro 51.200,00 derivante da un calcolo della tariffa basato su

un'unica categoria di lavori e con un importo complessivo dell'intervento comprensivo di somma a disposizione pari a euro 3.500.000;

Atteso altresì che la stessa predetta Relazione attesta "che la differenza tra l'importo della previsione di spesa... e quello riportato nel riepilogo finale, dipende dal maggior importo delle opere già richiamate in premessa che peraltro risultano congruenti e rispondenti all'incarico, e dalla tipologia delle stesse da cui discende la classe e la categoria di riferimento dalla tabella per il calcolo della parcella";

Dato atto che la medesima predetta Relazione è assunta, ai fini del presente decreto, quale atto presupposto del decreto stesso;

Atteso che al pagamento della predetta somma deve provvedersi a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificato, che la somma stanziata nel capitolo SC06000 (progettazione definitiva interventi predisposizione valorizzazione beni culturali punta rossa) del bilancio della contabilità speciale predetta non è sufficiente alla copertura della suddetta parcella;

Ravvisata la necessità di disporre la copertura della differenza residua facendo ricorso alle disponibilità presenti nel capitolo SC11000-09 (residuo somme a disposizione per imprevisti) della medesima predetta contabilità speciale;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento della somma di euro 140.460,70 al lordo della ritenuta d'acconto a favore dell'Architetto Giovariella Urban mediante bonifico sulle coordinate bancarie IBAN IT73K0101584960000000005028 presso il Banco di Sardegna filiale di la Maddalena, a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Art. 2.

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale, quanto ad Euro 51.200,00 a valere sul capitolo SC06000-00 e quanto ad Euro euro 89.261.00 a valere sul capitolo SC11000-09.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 18 aprile 2012

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

12A04899

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina DOC Generici».

Con la determinazione n. aRM - 53/2012-898 del 21 marzo 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare «Generici S.r.l.» l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CARBOCISTEINA DOC GENERICI;

confezione: A.I.C. n. 024152074;

descrizione: «Adulti 5% sciroppo» flacone 200 ml.

12A04640

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Miraper».

Con la determinazione n. aRM - 54/2012-3095 del 27 marzo 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare «Specifar S.A.» l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: MIRAPER;

confezioni:

A.I.C. n. 040053011, descrizione: «0,088 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040053023, descrizione: «0,18 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040053035, descrizione: «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

12A04641

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Kemlosar».

Con la determinazione n. aRM - 52/2012-2985 del 21 marzo 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare «Alchemia Ltd» l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale:

medicinale: KEMLOSAR;

confezioni:

A.I.C. n. 039715014, descrizione: «50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039715026, descrizione: «1000 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

12A04642
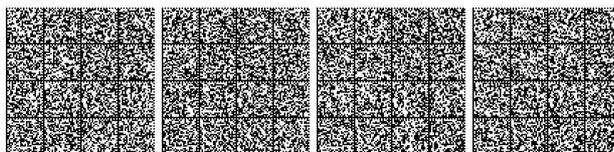
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato relativo all'annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Nel testo dell'annuncio citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 93 del 20 aprile 2012, alla pag. 38, terzo rigo, dove è scritto: «*27 marzo 2012*», leggasi: «*20 aprile 2012*».

12A04915

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di CASTEL VOLTURNO (CE) con deliberazione n. 32 del 7 dicembre 2011 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 2012, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Maurizio Bruschi, della dott.ssa Giulia Collosi e della dott.ssa Irene Tramontano, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

12A04873

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Procare Fiprotect» 50 mg Soluzione spot-on per gatti.

Provvedimento n. 222 del 19 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario PROCARE FIPROTECT 50 mg Soluzione spot-on per gatti, per tutte le confezioni - A.I.C. n. 104071

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0309/001/IB/008

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A.S. con sede in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia)

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: modifica della denominazione del medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della denominazione del medicinale

Da: Procare Fiprotect 50 mg Soluzione spot-on per gatti.

A: Procare Ficontrol 50 mg Soluzione spot-on per gatti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

12A04644

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento, alla sig.ra De Jesus Henriquez Solandy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data dell'8 marzo 2012 è stato emesso il D.D. 108\segr d.g.\2012 recante il riconoscimento alla sig.ra de Jesus Henriquez Solandy di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperibile nel sito www.lavoro.gov.it

12A04595

Riconoscimento, alla sig.ra Bunesco Sandina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 5 marzo 2012 è stato emesso il D.D. 98\segr D.G. 2012 recante il riconoscimento alla sig.ra Bunesco Sandina di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. Il citato decreto è reperibile sul sito: www.lavoro.gov.it.

12A04639

Riconoscimento, alla sig.ra Dragan Olguta Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 6 marzo 2012 è stato emesso il D.D. 101\Segr D.G.\2012 recante il riconoscimento alla Sig.ra Dragan Olguta Lenuta di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A04643

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-097) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
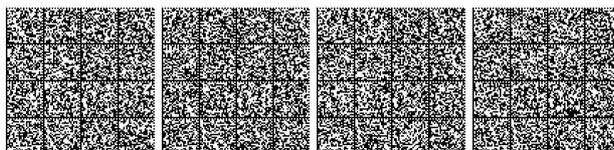
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00